

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 2 maggio/agosto 2022

2

Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 2 maggio/agosto 2022

2

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

Direttore responsabile

Daniele M. CANANZI

Comitato scientifico

Giorgio BARONE ADESI (Un. Catanzaro), Maria Stella BARBERI (Un. Messina), Andrea BELLANTONE (Un. Toulouse), Giovanni BOMBELLI (Un. Cattolica di Milano), Daniele M. CANANZI (Un. Mediterranea, ISESP), Felice COSTABILE (Un. Mediterranea), Gabriella COTTA (Un. Sapienza), Giovanni D'AMICO (Un. Mediterranea), Nico D'ASCOLA (Un. Mediterranea), Faustino DE GREGORIO (Un. Mediterranea), Luigi DI SANTO (Un. Cassino), Massimiliano FERRARA (Un. Mediterranea, CRIOS-Bocconi), Fabio FRANCESCHI (Un. Sapienza), Tommaso GRECO (Un. Pisa), Attilio GORASSINI (Un. Mediterranea), Paolo HERITIER (Un. Piemonte Orientale), Marina MANCINI (Un. Mediterranea), Francesco MANGANARO (Un. Mediterranea), Marco MASCIA (Un. Padova), Francesco MERCADANTE (Un. Sapienza), Maria Paola MITTICA (Un. Urbino), Milagros OTERO (Un. Santiago de Compostela), †Antonio PAPISCA (Un. Padova, ISESP), Giuseppe PIZZONIA (Un. Mediterranea), Antonio PUNZI (Un. Luiss di Roma), Ana Gonzales RODRIGUEZ (Un. Santiago de Compostela), Carmela SALAZAR (Un. Mediterranea), Giuseppe TROPEA (Un. Mediterranea).

Comitato redazionale

Angela BUSACCA (Un. Mediterranea), Pietro DE PERINI (Un. Padova), Margherita GENIALE (Un. Messina), Andrea MASTROPIETRO (Un. Sapienza), Roberto MAVILIA (ICRIOS-Un. Bocconi), Maria Giovanna MEDURI (Un. Luiss di Roma), Elena SICLARI (Un. Mediterranea), Ettore SQUILLACI (Un. Mediterranea), Isabella TROMBETTA (Un. Mediterranea), Angelo FERRARO VIGLIANISI (Un. Mediterranea)

Direzione, redazione e amministrazione di SUDEUROPA sono presso l'ISESP – Istituto superiore europeo di studi politici, proprietario della testata, Via Nino Bixio, 14 - 89127 Reggio Calabria; email cde@isesp.eu, sito internet www.isesp.eu

**LARUFFA
EDITORE**

via dei Tre Mulini, 14
89124 Reggio Calabria www.laruffaeditore.it
tel.: 0965.814954 segreteria@laruffaeditore.it

Registrato presso il Tribunale di Reggio Calabria, n. 7 del 10/11/2016
ISSN 2532-0297

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

La casa editrice Laruffa cura la stampa e la distribuzione
La rivista è pubblicata dal *Centro di documentazione europea* dell'ISESP
e fa parte delle pubblicazioni della rete CDE della Commissione europea.



SUDEUROPA viene realizzata anche con il contributo scientifico di



Università Commerciale
Luigi Bocconi

CRIOS. Center for Research
Innovation Organization and Strategy

LUISS
Università
Guido Carli



SOMMARIO

- 7 DIRITTI UMANI, OGGI
9 A. VITULLO, *Comunità cristiane e la risposta alla crisi ambientale. Nuovi percorsi di ricerca*
- 27 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ
29 F. TESCIONE, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale. Le tappe di un percorso socio-culturale ancora in itinere*
- 53 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE
55 D.M. CANANZI, *Tre domande su Europa e Medio Oriente a Guglielmo Verdirame*
- 63 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE
65 A. BERNARDO, *Integration as a relational matter: The Coptic Orthodox migrant communities in Europe in the framework of the EU-funded project NEGOTIA*
93 O. DANIELE, *Libertà religiosa nell'educazione dei figli alla luce della sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione), 19 maggio 2022, ric. N. 54032/18, T.C. c. Italia*
- 127 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE
129 M. MANCINI, *Il Consiglio di Sicurezza e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di fronte all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa.*
142 *Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ES-11/1 del 2 marzo 2022 - Aggression against Ukraine*
146 *Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ES-11/4 del 12 ottobre 2022 - Territorial integrity of Ukraine: defending the principles of the Charter of the United Nations*
149 A. BUSACCA, *Platform to Business mediation (P2B) in EU Regulation 2019/1150*
- 161 DIBATTITO
163 A. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, *Silencio, palabra y Justicia: delitos sexuales y proceso judicial en la obra de Belén López Peiró*
- 177 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ

a cura di
*Cattedra di Metodologia della
scienza giuridica, Università LUISS*

Con l'articolo di Federica Tescione, la rubrica sottolinea l'attenzione da prestare al tema della genitorialità e delle correlate responsabilità con specifico riferimento alla funzione educativa nella prospettiva giuridica.

Federica Tescione è professoressa associata di diritto privato nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria dove insegna Diritto di famiglia.

Tra le sue pubblicazioni: *La metropoli della famiglia come struttura sociale del terzo millennio*, in "Diritto delle successioni e della famiglia", 2022; *La dichiarazione della madre di non voler essere nominata. Varianti e invariante di un diritto soggettivo in crisi sistemica*, in "Jus civile", 2020; *L'anonimato materno*, in "Rassegna di diritto civile", 2017; *Il "soggetto donna" nel diritto*, in "Comparazione e diritto civile", 2017; con A. Gorassini, *Della compensazione*, Milano, 2016; con A. Gorassini, *Per un quasi commento sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in "Danno e responsabilità", 2012; *Commento agli artt. 286-290 c.c.*, in A. Zaccaria, *Commentario breve al diritto di famiglia, seconda edizione*, Padova, 2011; ha curato gli *Atti del convegno Soggetto e persona - Il soggetto come fattispecie della persona*, Napoli, 2010.

Dalla potestà alla responsabilità genitoriale

Le tappe di un percorso socio-culturale ancora in itinere

Federica Tescione*

Brevi riflessioni sui nuovi modelli educativi: nostalgie del passato?

Agli adulti spetta da sempre, per natura prima che per legge, il diritto e il dovere (*rectius* il dovere e il diritto), nella qualità di genitori, di prendersi cura di propri figli.

Questo loro compito, intriso di ontologica doverosità, si è tradotto storicamente in uno *status* del soggetto ossia in una posizione peculiare di fronte all'ordinamento giuridico: il genitore era in passato titolare della potestà (in origine *patria potestà*)¹, sintesi del “complesso dei poteri che l'ordinamento attribuisce ai genitori per l'adempimento dei loro doveri nei confronti dei figli, innanzitutto di quelli riguardanti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione”².

La dottrina classica specificava (con largo anticipo) che l'attività di carattere non patrimoniale spettante ai genitori si doveva tradurre in “un dovere, che potremmo chiamare di *assistenza*, materiale e spirituale. Assistenza materiale, vale a dire ogni cura della salute (es. vaccinazioni obbligatorie, cure mediche, ecc.) e in genere dello sviluppo fisico del figlio; e così l'obbligo di destinare a vantaggio del figlio i mezzi per il suo mantenimento, chiunque sia tenuto a fornirli. Assistenza spirituale, e così l'obbligo di interessarsi dei problemi morali e della vita affettiva del figlio”³.

Il contenuto minimo della potestà si identificava con la funzione educativa val quanto dire con “la complessa attività spirituale e materiale

29

*Università Mediterranea.

¹ L'antica *potestas* apparteneva ad un gruppo di termini derivati da *potis* che “esprimono, in varie sfumature e con diverse qualificazioni, l'idea del «potere» nella sua forma più immediata. Esso è il termine più generale per indicare il comando, la supremazia di un soggetto su altri”: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Potestas*, in *Noviss. Digesto Italiano*, Torino, 1966, p. 508.

² A. BELVEDERE, *Potestà dei genitori*, in *Enc. giur.*, Roma, 1990, p. 1.

³ A. C. PELOSI, *Patria potestà (diritto vigente)*, in *Noviss. Digesto Italiano*, Torino, 1965, pp. 589-590.

diretta a formare intellettualmente e moralmente la personalità dei figli e a curarne lo sviluppo fisico”⁴. Si riteneva già allora che “il completo sviluppo della personalità del figlio non può avvenire se non gli si garantisce l’esercizio delle sue libertà fondamentali. Il rispetto di queste ultime rappresenta quindi il criterio con cui deve essere esercitata l’attività educativa, che tende a valorizzare al massimo la capacità di autodeterminazione dei figli”⁵. Con il superamento della soggezione dei figli alla potestà dei genitori un cambio di passo ha condotto nel 2013 all’introduzione della responsabilità genitoriale⁶.

Il nuovo lemma, andando oltre il profilo meramente lessicale, ha espresso “l’intento di segnare sul piano linguistico il passaggio dalla *centralità del padre*, della sua volontà e degli interessi della famiglia un tempo da lui insindacabilmente rappresentati e interpretati, alla *centralità dei figli*, del loro diritto di essere educati, istruiti, mantenuti e assistiti moralmente e materialmente da parte dei genitori, nel rispetto delle loro «capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni» e con il fine di valorizzarle”⁷.

La stessa relazione illustrativa del decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nella legge 219/2012 ha evidenziato che la (allora nuova) responsabilità genitoriale, superando la potestà genitoriale, “meglio definisce i contenuti dell’impegno genitoriale, non più da considerare come una “potestà” sul figlio minore, ma come un’assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio. La modifica

⁴ A. C. PELOSI, *op. cit.*, p. 579. Ancor prima in questo senso D. Barbero, *Sistema istituzionale del Diritto privato italiano*, vol. I, Torino, 1949, p. 595.

⁵ A. BELVEDERE, *op. cit.*, p. 4.

⁶ Si veda l’art. 39 del D. Lgs. 28.12.2013, n. 154. La dottrina ha segnalato tuttavia che poco importa se non compare più né in rubrica né nel testo dell’art 316 c.c. la parola *potestà*, poiché il nuovo sintagma non sembra possa considerarsi sostitutivo del pregresso concetto giuridico, permanendo la potestà come istituto comunque nell’ordinamento vigente con il suo carico di valore orientato nella direzione assiologica del dovere oltre che del potere. Così A. GORASSINI, *La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà*, in M. BIANCA (a cura), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano 2014, p. 91 ss. Si è finanche evidenziato che “la vecchia *potestà* dei genitori, secondo la configurazione che ha avuto negli ultimi 40-50 anni, corrisponde in tutto e per tutto a ciò che oggi ha il nome di *responsabilità*”: L. LENTI, *Diritto della famiglia*, in *Tratt. dir. priv.* a cura di G. IUDICA E P. ZATTI, Milano, 2021, p. 286, nella cui logica “il mutamento di nome può forse avere una qualche incisività sul piano della psicologia sociale, rafforzando moralmente il peso del principio generale di *responsabilità per la procreazione*: l’uso della parola *responsabilità* sottolinea che i poteri-doveri dei genitori verso i figli ne sono una componente fondamentale. Ma nulla cambia sul piano del diritto”.

⁷ L. LENTI, *op. cit.*, p. 284.

terminologica dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori”⁸.

I genitori, non più titolari di un vero e proprio *status* ma di una responsabilità, sono comunque destinatari di un “*dovere di esercitare i poteri* loro attribuiti al fine di realizzare i diritti dei figli e di garantire che sia perseguito prioritariamente il loro interesse”⁹.

La loro responsabilità, correlata esclusivamente allo *status filiationis*, unico per effetto dell’art. 315 c.c., “permane in capo ai genitori, siamo essi adottivi, “intenzionali” per via del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, conviventi o *partners* delle unioni civili, persino in caso di rottura delle convivenze o di scioglimento delle unioni”¹⁰.

Il diritto, metabolizzando le parallele trasformazioni della famiglia¹¹ e delle relazioni intersoggettive¹², ha tentato di valorizzare la posizione dei figli indirizzando l’opera dei genitori verso il raggiungimento di un loro benessere parametrato alle personali “capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”¹³.

⁸ Schema di D. Lgs. 28.12.2013, n. 154, *cit.*, recante “*Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*” in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN937937&previousPage=mg_1_2_1#

⁹ L. LENTI, *op. cit.*, p. 284 ss., per il quale “La potestà è così divenuta, davvero e fino in fondo, un *potere-dovere*, una funzione, che non può essere esercitata in modo arbitrario, per fare del figlio ciò che si vuole, per costruirlo a propria immagine e somiglianza o per perseguire i propri interessi”.

¹⁰ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Situazione soggettive*, III, Napoli, 2020, p. 375.

¹¹ Sulla evoluzione del fenomeno familiare, fra tutti, F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l’arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2002, p. 509 ss. e Id., M.C. VITUCCI, *Frantumi europei di famiglia*, in *Riv. dir. dic.*, IV, 2013, p. 767 ss.

¹² Da altra prospettiva P. PAZÈ, *Dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale*, in *Minori-giustizia, Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione tra minorenni e giustizia*, 2007, p. 7, secondo cui “L’istituto che meglio rileva i cambiamenti del regime della famiglia avvenuti negli ultimi decenni è quello della potestà sui figli”; la patria potestà per come modellata nel codice del 1942 costituiva la traduzione giuridica del modello psicologico e sociale del padre-padrone che ha una appartenenza captativa che esclude ogni controllo sociale.

¹³ Capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli assumono giuridica rilevanza negli artt. 147, 315 bis, 316 c.c. e da ultimo nell’art. 16 del D. Lgs. 28.02.2021, n. 36, sul tesseramento degli atleti minorenni.

Tra tante novità non è mai stato messo in discussione il fine ultimo da perseguire: l'obiettivo educativo indispensabile per una sana formazione del minore a qualunque latitudine spazio – temporale la famiglia viva la sua (sempre più ambita) normalità¹⁴.

Oggi più che mai responsabili dei e nei confronti dei propri figli, i genitori continuano ad essere titolari del diritto di educare per come l'art. 30 Cost. già proclamava per il sol fatto -si fa per dire- della procreazione¹⁵.

La responsabilità richiama alla mente concetti giuridici rintracciabili in altri perimetri giuridici assiologicamente orientati verso il dovere¹⁶ più che (come in passato) verso il potere¹⁷, ma i genitori restano comunque e in ogni caso custodi e arbitri della crescita dei propri figli, liberi nelle vie da utilizzare per raggiungere la meta ma vincolati nei fini da perseguire¹⁸.

Del resto non sembra potersi dubitare che “la responsabilità dei genitori assume una funzione educativa piuttosto che di gestione patrimo-

¹⁴ L'adempimento del ruolo educativo è ritenuto, insieme ad altri, indice di esistenza della famiglia di fatto da Corte appello, Palermo, sez. I , 28.06.2022, n. 1121, in *Dejure. it.*: “La formazione di una famiglia di fatto implica la creazione di un nucleo familiare portatore di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli, costituendo una di quelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo, tutelate dall' art. 2 cost.”.

¹⁵ E' stato evidenziato che “la costituzione intende così garantire [loro] che non siano costretti a sottostare a indirizzi imposti dall'autorità pubblica, come normalmente accade nei regimi totalitari, ma che possano decidere in libertà come indirizzare l'educazione dei figli, secondo il proprio sistema di valori”: L. LENTI, *op. cit.*, p. 290.

¹⁶ Si pensi anche solo agli artt. 1218, 2043 o 2740 c.c.

¹⁷ Sulle incongruenze semantiche dell'uso codicistico della parola responsabilità si veda L. LENTI, *op. cit.*, p. 288.

¹⁸ Dall'art. 29, co. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo provengono indicazioni sui fini da perseguire nell'opera educativa da parte dei genitori: “1. Gli Stati parti concordano che l'educazione del fanciullo sia finalizzata a:

“(a) Lo sviluppo della personalità, dei talenti e delle capacità mentali e fisiche del bambino al massimo delle loro potenzialità;

“(b) Lo sviluppo del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite;

“(c) Lo sviluppo del rispetto per i genitori del minore , la sua identità culturale , la lingua e i valori, per i valori nazionali del paese in cui il minore vive, il paese da cui può provenire, e per civiltà diverse dalla sua;

“(d) La preparazione del bambino alla vita responsabile in una società libera, nello spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza dei sessi e amicizia tra tutti i popoli, i gruppi etnici, nazionali e religiosi e le persone di origine indigena;

«(e) Lo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale”.

niale ed è ufficio finalizzato alla promozione delle potenzialità creative dei figli”¹⁹. E anche se il modello educativo autoritario ha ceduto il passo a un nuovo modo di intendere i rapporti tra genitori e figli, un’invariante di sistema par sempre osservabile in prospettiva diacronica²⁰.

Ogni soggetto sin dai primi giorni di vita sperimenta la relazione con coloro che sono chiamati ad attualizzare un progetto educativo che inciderà, non sempre positivamente, sull’essere quella specifica persona²¹.

Su tale dato il diritto deve (*rectius* dovrebbe) dialogare con le altre scienze che da prospettive differenti possono concorrere alla migliore comprensione e realizzazione del nuovo *mantra* di noi adulti: l’interesse del minore²².

Il dovere degli adulti di essere educatori “responsabili”

Il rapporto genitoriale è fisiologicamente essenziale per la crescita del figlio tanto che la recisione giuridica del vincolo naturale per il tramite dell’adozione è *extrema ratio* a fronte di situazioni di disagio che impon-

¹⁹ P. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 374.

²⁰ La centralità dell’educazione nel progetto che i genitori dovrebbero condividere nell’interesse dei figli si ricava -ove fosse necessario- dal novellato art. 316, 1 comma, c.c. per effetto del quale “I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione”. Inoltre per effetto del nuovo art. 473 bis.12 c.p.c., nei procedimenti relativi ai minori, è prevista l’allegazione al ricorso di un piano genitoriale che indichi “gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.

²¹ L’identità di ognuno è inscindibilmente connessa alle figure genitoriali, essenziali alla costruzione del proprio io a tal punto che, non di rado, figli adulti si avventurano nella ricerca, non resa facile dalla legge, della madre che ha scelto la via dell’anonimato. Il richiamo, pur doloroso, delle origini par essere il costo che in tanti sono disposti a sopportare per la scoperta della propria identità biologica. A proposito dell’anonimato materno sia consentito rinviare a F. TESCIONE, *La dichiarazione della madre di non voler essere nominata. Varianti e invarianti di un diritto soggettivo in crisi sistemica*, in *juscivile*, 2020, 6, p. 1509 ss.

²² Sul tema V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 405 ss., per il quale “dando soprattutto voce e ascolto allo stesso minore e alla sua capacità di autodeterminazione” si può evitare il rischio che “la promozione dell’interesse del minore divenga un espediente per soluzioni che possano ritorcersi contro lo stesso o addirittura (...) costituire un pretesto per l’affermazione di un interesse degli adulti: il che sarebbe rimedio ancora peggiore del male che si tratterebbe di evitare”.

gono un intervento esterno a tutela dei minori²³. Entrambi i genitori devono tendenzialmente concorrere alla formazione dei propri figli²⁴ e la bigenitorialità, a ciò funzionale, non sopporta eccezioni neanche qualora la coppia si frantumi²⁵. La famiglia sopravvive nell'interesse del figlio²⁶. L'apporto di un ambiente affettivamente rilevante²⁷ risulta fondamentale per lo sviluppo dell'identità del bambino già dal punto di vista psico-

²³ Il contesto familiare va comunque privilegiato ove possibile per come emerge da Cass., sez. I, 14.02.2022, n. 4746, in *Pluris*; “In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l'adozione ultra-familiare costituisce l'*extrema ratio* impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti (tra i quali non possono non essere considerati i nonni), che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione”.

²⁴ G. DI ROSA, *I termini giuridici della funzione educativa nell'attuale quadro delle relazioni tra genitori e figli*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 814, rileva che “Tra le due componenti soggettive (genitori e figlio) si instaura la relazione educativa, ossia un vero e proprio rapporto che deve assumere come coordinate di riferimento (adattabili in ragione dell'età del figlio), per un verso, la conduzione, cioè una guida, e, per altro verso, una certa direzione, cioè una meta (sia pure non rigidamente predeterminata ma comunque dotata di una concretezza sperimentabile), in ragione di un progetto educativo che certo non può essere neutro e che, ovviamente, non può prescindere dalla irripetibile singolarità di ciascuno”.

²⁵ *Ex art. 337 ter*, comma 1, c.c. “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Cass., ord., 07.03.20023, n. 6802, in *Pluris*, precisa al riguardo che “Il giudice (...), come soggetto *super partes*, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori che non siano stati in grado di comporre i propri dissidi ideologici e le correlate convinzioni e di stabilire, di comune accordo, le linee educative. La decisione non resta arbitraria ma deve essere assunta secondo un criterio stabilito dalla legge, quello dell'esclusivo riferimento al superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, nel caso concreto in esame”.

²⁶ Per Cass., sez. I, 24.03.2022, n. 9691, in *Pluris*, “Nell'interesse superiore del minore va - comunque - assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comunque dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nella assistenza, educazione e istruzione”.

²⁷ Una puntuale analisi sull'apporto della famiglia nella personale crescita dei soggetti si trova in G. DI ROSA, *Relazioni familiari e sviluppo della persona*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, II, p. 643 ss.

genetico²⁸. Ai genitori compete amare, osservazione banale ma non per questo scontata²⁹ per come emerge anche dall'art. 315 bis che assegna autonoma rilevanza giuridica all'assistenza morale³⁰ in risposta alla necessità di realizzare il *best interest* del minore, formula magica con cui si suol giustificare la soluzione del caso specifico in una logica che, avulsa dall'astrazione della fattispecie, guardi alle particolarità soggettive delle vicende esaminate³¹.

Dando per scontato che tutto ciò appartenga alla ordinarietà della relazione spontanea tra genitori e figli da sempre e per sempre, prescindendo dalle prescrizioni normative susseguitesi nel territorio della (tramontata istituzione) famiglia, il ruolo educativo par essere quello su cui

²⁸ Così G. CUCCI, *Il ruolo della madre nello sviluppo del bambino*, in *Accenti, Famiglia, Gli scritti della Civiltà Cattolica*, Roma, 2022, p. 47, che richiama studi condotti da R. A. Spitz, *Il primo anno di vita del bambino*, Firenze, Giunti-Barbera, 1962. L'autore segnala che da passate ricerche sulla mortalità per malattie infettive negli orfanotrofi si è ricavato che "i bambini privati della madre tendevano a manifestare in prevalenza emozioni legate all'egoismo, all'aggressività e alla depressione, erano isolati, incapaci di amicizia o di gesti di generosità, non sapevano neppure esprimere sentimenti di gioia e di apertura all'altro. Pur avendo a disposizione cibo e vestiti, mancava loro un nutrimento ancora più essenziale: l'affetto. Fino a non essere più in grado di vivere: privati di ogni contatto, i bambini, pur vivendo in ambienti sterili e ben nutriti, morivano come mosche. Nei primi due anni la mortalità arrivava anche a superare il 70%": *Ivi*, p. 45.

²⁹ Al riguardo si impone il pensiero di D. FARIAS, *L'ermeneutica dell'ovvio*, Milano, 1990.

³⁰ Con l'enunciazione del diritto all'assistenza morale la riforma della filiazione ha inteso sancire il diritto del figlio ad essere amato dai suoi genitori secondo C.M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia*, 2.1, Milano, 2017, p. 367.

³¹ Al di là dei proclami, sulla necessità di bilanciare l'interesse del minore con altri interessi eventualmente contrapposti di rango altrettanto elevato si veda L. LENTI, *op. cit.*, p. 88 ss. Ma spostando l'ottica dalla dimensione prettamente giuridica v. G. PANI, *I diritti dell'infanzia*, in *Accenti, Famiglia, Gli scritti della Civiltà Cattolica, cit.*, p. 80, per il quale "È sorprendente notare come le affermazioni che gli adulti fanno quando si tratta dei bambini siano sempre assolute, senza riserve, radicali e generose fino all'esagerazione. Poiché quasi tutti i Paesi del mondo aderiscono a questa *Convenzione*, l'interesse dei bambini dovrebbe prevalere su quello degli altri: in realtà, nella pratica, tali promesse vengono non solo tradite, ma risultano oltretutto sconosciute. Rispetto all'articolo 3 [della Convenzione di New York] possiamo domandarci perché, ad esempio, un bambino debba smettere di prendere il latte dal seno materno a quattro o cinque mesi. È per il suo bene? E perché i bambini debbono stare in un nido o in una scuola dell'infanzia o primaria otto ore consecutive? È per il loro interesse? Evidentemente no, ma è per l'utilità dei genitori, o meglio per adeguarsi all'orario di lavoro dei loro genitori".

si gioca la partita del futuro dell'intera società³². La relazione educativa è fondamentale per un *imprinting* su ogni persona³³. La pedagogia avvisa che “L'uomo cresce e si sviluppa non nella spontaneità, ma nell'educazione, superando ostacoli”³⁴. Il relativo percorso, lungi dal potere essere standardizzato, merita gli adattamenti resi necessari dalla specificità di ciascun figlio³⁵ pur puntando primariamente all'acquisizione di un'autonomia personale indispensabile per proseguire sul sentiero della vita con la propria personalità nel rispetto di se stessi e degli altri³⁶.

Ogni genitore sperimenta la necessità di plasmare il proprio rapporto in considerazione delle caratteristiche personali che generano differenze sinanche tra i soggetti allevati nella stessa famiglia.

Il genitore è inevitabilmente condizionato dall'età, dalla maturità, dalla fase della vita che il proprio figlio sta attraversando in quel momento specifico.

Tali variabili influenzano il ruolo genitoriale fino a impoverirlo con il passare del tempo della sua originaria carica di doverosità, muovendosi con andamento *fuzzy* verso l'indice assiologico della possibilità di supporto delle decisioni filiali³⁷.

³² Del resto “La famiglia, quale cellula di socializzazione primaria, è stata riconosciuta come contesto di preparazione alla vita adulta soprattutto attraverso la coltivazione di quelle forme dell'essere e dell'agire che preludono e consentono l'inserimento e l'integrazione sociali e la realizzazione di sé come persone e come cittadini”: A. CUNTI, A. PRIORE, *La generatività delle famiglie sistemiche. Costruire connessioni a livello intrapersonale e interpersonale*, in *Pedagogia e Vita*, 2019, p. 49.

³³ Per A. CUNTI, A. PRIORE, *op. cit.*, p. 48, “Le famiglie, pur nelle loro differenti forme, si confermano quale nucleo primigenio di *imprinting* formativo; esse si trovano a dover fare i conti sia con la propria pur cangiante specificità sia con la necessità di incontrare, nel senso di corrispondere e alimentare, le esigenze di crescita emancipativa dei suoi componenti, siano essi bambini, adolescenti, giovani ed adulti”.

³⁴ G. CUCCI, *op. cit.*, p. 41.

³⁵ Sul punto si vedano le osservazioni di G. DI ROSA, *I termini giuridici della funzione educativa, cit.*, p. 816.

³⁶ P. PERLINGIERI, *op. cit.*, pp. 377-378, identifica l'interesse del minore “con il raggiungimento di un'autonomia personale e di giudizio che si concretizza nella possibilità di esprimere scelte e proposte alternative che riguardino i più diversi settori, dagli interessi culturali a quelli politici e affettivi, purché siano salvaguardate la integrità psico-fisica e la globale crescita della personalità”.

³⁷ Secondo A. BELVEDERE, *op. cit.*, pp. 4-5, “Solo attraverso un rapporto dialettico tra scelte dei genitori e scelte dei figli può avvenire la maturazione di questi ultimi, e mano a mano che questa viene effettivamente a realizzarsi, all'interno del processo educativo crescerà l'importanza dei momenti di autodeterminazione del figlio, con la conseguente progressiva restrizione dell'ambito di esercizio dei poteri dei genitori”.

Il figlio, acquisendo la propria indipendenza grazie all'opera educativa dei genitori, lentamente si scosta dalla loro sfera giuridica di protezione sino a costruirne una autonoma ma destinata ad essere contigua per tutta la vita³⁸. In tale contesto si colloca la prospettiva da cui si suol guardare alle tradizionali categorie del diritto privato quali la capacità giuridica e di agire³⁹, messe in crisi ma sopravvissute alla rivalutata volontà dei minori non più relegata nell'angusta irrilevanza giuridica del passato per il tramite della rinvigorita capacità di discernimento⁴⁰.

Il riflesso della (cattiva) educazione sulla crescita del figlio. Alcuni profili di responsabilità

Si è sempre detto che la responsabilità dei padri non deve ricadere sui figli ma oggi non sembra potersi sostenere il contrario⁴¹.

I genitori, in quanto responsabili nei confronti dei propri figli, sono chiamati a rispondere dei comportamenti dei propri figli nei riguardi dei terzi⁴².

³⁸ Sino alla inversione di rotta (e di ruoli) che inevitabilmente ogni figlio sperimenta quando i propri genitori, ormai anziani, necessitano delle doverose cure un tempo rivolte ai propri figli bambini.

³⁹ Per P. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 378, “occorre superare la rigida separazione, che si traduce in una formale alternativa giuridica, tra minore e maggiore età, tra incapacità e capacità” considerando che “le capacità di intendere, di volere, di discernere, esprimono la graduale evoluzione della persona che, quale titolare di diritti fondamentali, per definizione, non trasferibili a terzi, deve essere posta nella condizione di esercitarli parallelamente alla sua effettiva idoneità, non giustificandosi la presenza di ostacoli di diritto o di fatto che ne impediscono l'esercizio: il graduale processo di maturazione del minore d'età porta al progressivo compimento la programmatica inseparabilità tra titolarità ed esercizio delle situazioni esistenziali”.

⁴⁰ Sul rilievo della capacità di discernimento F. GIARDINA, *L'accesso del soggetto alla dinamica dei fenomeni giuridici*, in *Persona e soggetto. Il soggetto come fattispecie della persona* (a cura di F. TESCIONE), Atti del Convegno del 7-8 ottobre 2008 - S. Trada (Reggio Calabria), Napoli, 2010, p. 56 ss. In giurisprudenza si veda Cass., ord., 07.03.20023, n. 6802, *cit.*, secondo cui la capacità di discernimento non può ritenersi una nozione fissa essendo “tendenzialmente ricollegata all'acquisizione di competenze intellettuali e concettuali che aiutino il minore a riconoscere e valutare razionalmente i dati provenienti al di fuori della propria dimensione personale”.

⁴¹ In ordine alle moderne declinazioni della responsabilità civile v. G. COMANDÈ, *Lettera sulla responsabilità (civile) e l'autonomia (individuale)*, in *Danno resp.*, 2022, p. 665 ss.

⁴² L'educazione dovrebbe comprendere “ogni attività rivolta alla formazione morale e del carattere del figlio, con particolare riguardo al suo inserimento nell'ambiente sociale”: A. BELVEDERE, *op. cit.*, p. 5. I genitori sono pertanto corresponsabili con il minore capace di intendere e volere che è chiamato a rispondere, *ex art.* 2043 c.c., del fatto illecito commesso.

Ai sensi dell'art. 2048 c.c. "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi".

Tanto assume qui rilevanza considerando che dalle condotte dei figli (capaci di intendere e di volere⁴³) si suol desumere (a torto o a ragione) una carenza del progetto educativo genitoriale⁴⁴.

Si ritiene che "la responsabilità ascritta dall'art. 2048 c.c. ai genitori risulta in buona sostanza direttamente e propriamente collegata alla condotta alla quale gli stessi sono tenuti nei confronti dei figli in ragione del disposto sovraordinato dell'art. 30, comma 1 Cost. e delle previsioni ordinarie degli artt. 147 e 315-bis c.c."⁴⁵.

In perfetta coerenza con le peculiarità della funzione educativa anche la regola posta dall'art. 2048 c.c. merita gli adattamenti imposti dalla situazione di soggettiva capacità/incapacità di intendere e volere del minore, soggetto con la propria personalità⁴⁶.

La posizione giuridica di fronte al fatto illecito del minore capace di comprendere le conseguenze e la gravità dei suoi comportamenti non può certo essere equiparata a quella del minore che per età, sviluppo intellettuale e maturità non è in grado di percepire sino in fondo il senso delle proprie azioni⁴⁷. Arduo si appalesa il compito del giudice chiamato a valutare il fatto posto in essere da minori sempre più spesso (super)dotati di una autonomia giuridica ben al di là di quella riservata loro dal legislatore del 1942 che al rapporto tra figli e genitori guardava da tutt'altro angolo di osservazione.

⁴³ Per il danno cagionato dal figlio incapace d'intendere e di volere la responsabilità del genitore si fonda invece, *ex art.* 2047 c.c., sullo specifico rapporto di sorveglianza. Al riguardo *ex pluribus* Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 26.05.2017, n. 13412, in *Quotidiano giur.*, 2017.

⁴⁴ In realtà la dottrina continua a essere divisa sulla qualificazione della natura di questo tipo di responsabilità. Per una dettagliata ricostruzione delle opzioni interpretative si veda L. LENTI, *op. cit.*, p. 325 ss.

⁴⁵ G. DI ROSA, *I termini giuridici della funzione educativa*, *cit.*, p. 820.

⁴⁶ V. *retro*, § 2.

⁴⁷ Cass., 30.10.1984, n. 5564, *Foro it.*, 1985, I, c. 145, evidenzia che "a mano a mano che l'opera educatrice consegue i propri progressivi risultati, consentendo al minore una sempre maggiore capacità di corretto inserimento nella vita di relazione, consona alla sua età e al suo ambiente, si attenua la intensità del correlativo dovere di vigilanza del genitore, con possibilità di elargire al minore proporzionali, maggiori gradi di libertà di movimento e di autodeterminazione e con esclusione di un obbligo prudenziale di ininterrotta presenza fisica del genitore, o di un suo delegato, accanto al figlio minore al di fuori delle pareti domestiche".

Il compito si appalesa ancor più complesso considerando che il presupposto per l'applicazione dell'art. 2048 c.c. è la coabitazione del minore con il genitore presunto responsabile. Si reputa che solo questa possa consentire l'adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione alle quali è correlata la responsabilità nei confronti dei terzi⁴⁸.

Ma può dirsi oggi sufficiente la mera convivenza fisica per garantire il controllo dei genitori su figli a volte più presenti sul *web* che nel mondo reale?

Il tema della vigilanza si presta a rinnovate considerazioni al pari della prova liberatoria idonea a sollevare i genitori dalla responsabilità per il fatto commesso dai propri figli.

L'art. 2048 c.c. subordina la liberazione (direi non solo giuridica) dei genitori alla prova "di non aver potuto impedire il fatto" e tale prova "si concretizza, normalmente, nella dimostrazione, oltre di avere impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di avere esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all'età"⁴⁹.

Tale circostanza è tanto difficile da accertare⁵⁰ da far apparire non peregrina l'idea che si tratti di una responsabilità oggettiva⁵¹ che discende dallo *status* di genitori in risposta all'esigenza della più efficiente allocazione del danno sul soggetto "responsabile" dei propri figli.

⁴⁸ MAZZON, *Responsabilità oggettiva e semioggettiva, Il diritto privato nella giurisprudenza* a cura di Cendon, Torino, 2012, p. 363.

⁴⁹ Cass., sez. III, 20.04.2007, n. 9509, in *Pluris*. Per parte loro gli insegnanti sono liberati dalla responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori loro affidati se provano di non aver potuto impedire il fatto. V. Cass., Sez. VI - 3, Ordinanza, 05.07.2022, n. 21255, in *Pluris*, ove la prova liberatoria è considerata raggiunta con la dimostrazione di avere organizzato la vigilanza "mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive" idonee ad evitare una situazione di pericolo.

⁵⁰ Di prova diabolica parla L. LENTI, *op. cit.*, p. 332, per il quale la corresponsabilità dei genitori corrisponde "a un'esigenza di giustizia che nulla ha a che vedere con le loro eventuali inadeguatezze educative", dovendosi piuttosto ritenere che "il principio di responsabilità per la procreazione operi anche verso i terzi non solo verso i figli stessi, almeno fino al momento in cui questi raggiungono quella tappa nello sviluppo della loro autonomia che consiste nella maggiore età": *ivi*, p. 335.

⁵¹ In dottrina tra tutti, P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2019, p. 126 ss.

Pure in questo rinnovato quadro dei rapporti genitori-figli⁵² in cui il dovere di vigilanza par sfumare a fronte della crescente conquista di autonomia da parte del figlio⁵³, non sembra potersi (o forse doversi) rinunciare all'idea per cui "i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non aver potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come onere di fornire la positiva dimostrazione dell'osservanza dei precetti imposti dall'art. 147 c.c. relativo ai doveri verso i figli, tra i quali quello di educare la prole"⁵⁴.

Il profilo educativo si appalesa anche da questa angolazione quale punto certo di ripartenza per una società che voglia scommettere, dentro e fuori la famiglia, sulla prevenzione dei conflitti e sulla crescita complessiva del benessere di coloro che la compongono tra mille nuove sfide che la realtà storica odierna presenta.

⁵² Si veda sul punto G. DI ROSA, *I termini giuridici della funzione educativa*, cit., p. 822: "Sarebbe allora proprio il caso di mettere di canto le incrostazioni derivanti, per un verso, da una evidente riscrittura non legislativa e, per altro verso, dalla mancata presa d'atto, sempre in sede giudiziale, del profondo mutamento dei rapporti tra genitori e figli, a partire (già rispetto alla riforma del 1975 e, a maggior ragione, quanto alle successive modifiche introdotte nel 2012-2013) dalla rivalutazione della personalità del minore e dell'ampliamento della sua sfera di libertà".

⁵³ Appare più aderente alla realtà l'orientamento per cui "In materia di responsabilità dei genitori per fatto del minore, ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza su di essi incombente deve essere inteso in senso relativo e non assoluto, sicché non occorre dimostrare una ininterrotta e personale presenza del genitore accanto al figlio minore, allorché, avuto riguardo, da un canto, all'età del minore in relazione alla sua indole e al conveniente grado di educazione e di maturazione raggiunto, e, dall'altro, alle caratteristiche dell'ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso con la vita esterna alla famiglia, facendo ragionevolmente presumere che non siano fonte di pericolo per il predetto e per i terzi": Tribunale Rieti, 13.04.2019, n. 312, in *Pluris*. In tal senso già Cass., sez. III, 06.05.1986, n. 3031, in *Pluris*, secondo la quale per vincere la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2048 c.c. i genitori devono provare di aver svolto nei confronti del figlio "una vigilanza adeguata all'età, al carattere e all'indole di esso".

⁵⁴ Cass., Sez. III, 10.08.2004, n. 15419, in *Pluris*. In questa direzione da ultimo Cass., Sez. III, Ordinanza, 02.05.2022, n. 13752, in *Pluris*, che in un caso di violenza sessuale perpetrata da un minore nei confronti di una coetanea ha confermato la correttezza della pronuncia della Corte territoriale che aveva condannato i genitori dell'autore delle violenze non in quanto esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ma, in base al titolo autonomo dell'art. 2048 c.c., per non avere raggiunto in giudizio la prova liberatoria di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata.

Crisi dell'educazione alla pace ed ethos sociale

Nessun genitore potrà mai dirsi sicuro di aver scelto il modello educativo più consono al proprio figlio⁵⁵ (e forse non esiste davvero un modello educativo corretto) ma “La migliore direzione, probabilmente, è quella di educare, anzitutto, attraverso l'esempio e, quindi, il personale sforzo di miglioramento”⁵⁶.

La vera la forza trainante dell'attività educativa dei genitori va individuata “nella coerenza mostrata tra i comportamenti richiesti al minore e l'atteggiarsi concreto della loro vita”⁵⁷.

Si reputa infatti che «Non è tanto ciò che i genitori fanno, ma ciò che i genitori sono a influenzare il Sé del bambino»⁵⁸.

Ma nonostante “Il ruolo primario nella soddisfazione del bisogno-diritto all'educazione è (...) dei genitori”⁵⁹, responsabili di un compito personale, insostituibile e non delegabile⁶⁰, il diritto è sempre più spesso chiamato a occuparsi di meri fatti di sentimento⁶¹ rispondendo a nuove richieste di intervento normativo e cercando di superare le antiche ritrosie repute non più aderenti alle nuove dinamiche relazionali all'in-

⁵⁵ Per M. PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*, in *Il codice civile. Commentario* (fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. BUSNELLI), Artt. 143-148, Milano, 2012, sub art. 147, p. 309, l'educazione, sempre da personalizzare, esige “il rispetto della singolarità di ogni essere non tanto abbandonando a se stesso il processo formativo, quanto vietando di imporre modelli stereotipi, di riflettere sui figli aspirazioni e frustrazioni dei genitori”.

⁵⁶ G. DI ROSA, *I termini giuridici della funzione educativa*, cit., p. 816.

⁵⁷ M. PARADISO, *op. cit.*, pp. 301-302.

⁵⁸ G. CUCCI, *op. cit.*, p. 36, secondo cui “Se la fiducia in se stessi dei genitori è solida, per quanto seri possano essere i colpi ai quali è esposta dalla realtà della vita la grandiosità del bambino, il sorriso orgoglioso dei genitori manterrà vivo [...] il nucleo della fiducia in sé stessi e della sicurezza interiore”.

⁵⁹ P. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 375.

⁶⁰ Appartiene a P. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 169, il pensiero per cui “Se ai genitori è riconosciuto il prioritario diritto e dovere di istruire e di educare i figli -e ciò non significa soltanto obbligo di mantenimento agli studi-, l'adempimento di una tale complessa funzione educativa non si può concretare in una mera delega alla scuola, senza rimanere responsabilmente coinvolti. L'educazione non si esaurisce nelle ore di lavoro scolastico o di alternanza scuola-lavoro (...), ma si prospetta in forma più ampia comprendendo, da un lato, i comportamenti -quali esempi e testimonianze-, dall'altro, tutta un'attività culturale, spirituale e ricreativa che non è possibile considerare delegata alla scuola”.

⁶¹ Sulla rilevanza giuridica dei fatti di sentimento si vedano gli insegnamenti di A. FALZEA, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, II, Dogmatica giuridica*, Milano, 1997, p. 437 ss.

terno della famiglia⁶². L'intervento sussidiario di terzi, a diverso titolo potenziali legittimati a intramettersi nella esclusiva relazione genitoriale, in realtà sembra giustificarsi solo nel caso di necessità per riattivare i canali o facilitare rapporti in crisi di relazionalità, quanto meno nell'interesse del figlio. In questa stessa logica si inserisce l'eventuale ingerenza del giudice *ex art.* 316 c.c. di fronte al contrasto su questioni di particolare importanza. In tal caso "ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei"⁶³.

Tale opzione conciliativa "ha avuto negli anni un'applicazione scarsa, poiché nella realtà dei fatti il conflitto riguardante una decisione importante da prendere si risolve secondo le particolari dinamiche psicologiche della coppia e della famiglia, che portano al prevalere della volontà di un genitore su quella dell'altro, senza lasciare spazio e effettivo per interventi di autorità esterna"⁶⁴.

La mediazione del giudice su questioni attinenti l'esercizio delle funzioni genitoriali veniva percepita lontana dalle logiche proprie delle relazioni familiari a fronte di adulti capaci di gestire la propria genitorialità pure nelle ipotesi, non rare nei fatti di vita vissuta, di non condivisione di scelte strategiche nel progetto educativo da realizzare.

42

Potrebbe allora allarmare la circostanza che la recente riforma Carabia si sia occupata dell'art 316 c.c. prevedendo al secondo comma che "In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minore, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei"⁶⁵.

L'esemplificazione lascia perplessi considerando che almeno per le scelte scolastiche il disaccordo potrebbe dissolversi facendosi guidare dalle "capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni" dei propri figli.

⁶² Meritano attenzione le riflessioni di chi in tempi e contesti storici a noi molto lontani precisava che "al dovere di educazione *latu sensu* del genitore [...] corrisponde un dovere degli altri consociati di astenersi dall'educare, istruire, custodire e correggere il minore. Ciò risulta, sotto un profilo logico, dalla circostanza che il genitore non sarebbe in grado di adempiere la funzione educativa, se fosse consentito a qualunque altro soggetto di custodire il figlio e di educarlo. E poiché non è pensabile che venga imposto come obbligatorio un comportamento che non sia possibile osservare, deve concludersi che l'imposizione ai genitori della funzione educativa postula di necessità un obbligo dei terzi di astenersi dalla stessa attività": A. C. PELOSI, *op. cit.*, p. 580.

⁶³ Art. 316, 2 comma, c.c.

⁶⁴ L. LENTI, *op. cit.*, p. 302.

⁶⁵ Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. a), n. 2), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Una riflessione multidisciplinare potrebbe essere orientata poi dalla circostanza che, nella vecchia formulazione, l'art. 316, 3 comma, c.c. procedimentalizzava l'intervento prescrivendo che "Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio"⁶⁶.

Oggi l'art. 316, 3 comma, c.c. dopo aver auspicato una soluzione concordata per il tramite dell'intervento del giudice gli attribuisce "ove questa non sia possibile" il compito di adottare "la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio"⁶⁷.

Dalla riformata previsione par emergere la presa d'atto e la rassegnazione rispetto all'incapacità degli adulti in disaccordo di superare l'*impasse* nell'interesse della prole⁶⁸ tanto da ritenere un terzo il soggetto "più idoneo a curare l'interesse del figlio"⁶⁹.

L'inversione di rotta sembra evidente con il coinvolgimento del giudice in decisioni, in passato finanche riservate al solo padre⁷⁰, attratte nella

⁶⁶ La dottrina evidenziava che "il giudice, attribuendo il potere decisionale ad uno dei genitori, si limita a scegliere tra le soluzioni indicate da costoro, non potendo imporne una diversa senza violare il «diritto» dei genitori garantito dall'art. 30 Cost.": A. BELVEDERE, *op. cit.*, p. 6.

⁶⁷ Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 4, lett. a), n. 2), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, *cit.*

⁶⁸ A ben vedere già l'art. 337 ter, 3 comma, c.c. con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio prevede che "La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice".

⁶⁹ Si consideri che "la scelta operata dal giudice potrebbe ben essere diversa dalle scelte auspiccate da entrambi i genitori e imporsi cionondimeno a questi ultimi contro la loro volontà": G. DE CRISTOFARO, *Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della "Legge Cartabia"* (D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). *Profili problematici delle novità introdotte nella disciplina delle relazioni familiari*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2022, p. 1425.

⁷⁰ L'art. 316 c.c. nella versione previgente al D. Lgs. 28.12.2013, n. 154, *cit.*, attribuiva al padre il potere di adottare i "provvedimenti urgenti e indifferibili" in caso di "incombente pericolo di un grave pregiudizio" per il figlio.

sfera più personale dei genitori e dei figli⁷¹. Il risultato par condurre, almeno *prima facie*, ad una crescente deresponsabilizzazione del ruolo genitoriale almeno nel momento in cui il contrasto, pur nato su questioni importanti ai fini del progetto educativo⁷², non sia sfociato in una crisi conclamata⁷³.

L'incapacità di superare le difficoltà par essere una spia significativa della inadeguatezza di genitori chiamati a realizzare il benessere dei figli⁷⁴, soprattutto nella logica dell'“esempio” cui dovrebbero informare la propria condotta educando al superamento del conflitto nella famiglia prima che in ogni altro luogo di esplicazione della propria personalità⁷⁵.

⁷¹ Con questo sentore di sfiducia nei confronti degli adulti non stride neanche la norma per la quale in caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice che “tenta di raggiungere una soluzione concordata” salvo poi adottare, qualora sia fallito il tentativo e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, “la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia”: art. 145, 2 comma, c.c. così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D. Lgs. 10.10.2022, n. 149, *cit.*

⁷² G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 1424, sottolinea che le scelte relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minore non sono sempre e necessariamente “questioni di particolare importanza” sol che si pensi ad esempio “allo sfruttamento della possibilità di frequentare attività culturali o sportive facoltative, di utilizzare il servizio della mensa scolastica, etc. ...”.

⁷³ Si rammenti che ai sensi dell'art. 151, 1 comma, c.c. “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”.

⁷⁴ Sul versante della psicologia si segnala che “due dei principali presupposti per il successo dei nostri figli riguardano in realtà noi stessi: ci impongono infatti di mantenere un buon rapporto con l'altro genitore e di gestire adeguatamente i nostri livelli di stress. In altre parole, i vostri figli non beneficiano soltanto del modo in cui li trattate, ma anche dal modo in cui trattate voi stessi e il vostro *partner*. Avere un buon rapporto con l'altro genitore è fondamentale, perché i bambini desiderano che i genitori vadano d'accordo”: R. EPSTEIN, *Le 10 regole del buon genitore*, in *Mind*, 2022, p. 33.

⁷⁵ La tendenza a favorire la risoluzione delle controversie mediante meccanismi alternativi e pacifici è peraltro sfociata, a livello legislativo, nel nuovo art. 473-bis.10 c.p.c. per il quale il giudice può oggi in ogni momento “informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”.

Ambiente familiare e incidenti di percorso: rimedi giuridici nella speranza di un progetto educativo migliore

Gli obblighi di contenuto non patrimoniale verso i figli (è finanche ovvio) non sono direttamente coercibili: “non sono suscettibili di essere eseguiti in via forzata. Il diritto non dispone, né potrebbe disporre, di alcuno strumento coercitivo diretto per obbligare un genitore a educare, assistere moralmente e istruire i suoi figli, qualora non voglia o non sappia farlo. Gli strumenti sono solo indiretti”⁷⁶. Ma se la funzione genitoriale si perfeziona con l’esempio, il genitore inadempiente ai suoi obblighi morali e materiali nei confronti del figlio cessa per ciò solo di essere un buon modello da imitare. A volte le circostanze impongono di ricomporre l’ordine che naturalmente non si è creato e al diritto spetta comunque la realizzazione in concreto della tutela del minore e del suo insopprimibile diritto ad essere educato (anche solo per poter far parte della comunità sociale). In questo contesto si inserisce l’intervento del giudice *ex art. 330* qualora il genitore “viola o trascura” i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o “abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio” nei confronti del quale non gode più dell’immunità del passato⁷⁷. Solo come *extrema ratio* può essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale⁷⁸ a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza, purché dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio grave⁷⁹.

45

⁷⁶ L. LENTI, *op. cit.*, p. 293.

⁷⁷ L’inadempimento dei dover genitoriali può esser oggi fonte di illecito civile e di risarcimento dei danni anche non patrimoniali *ex art. 2059 c.c. Ex pluribus* Cass. Sez. VI - 1, ordinanza, 28.11.2022, n. 34986, in *Pluris*. I genitori sono in soggetti deputati ad individuare le modalità per il raggiungimento del benessere dei propri figli ma se il modello educativo scelto appare non consono all’obiettivo si appalesa necessario l’intervento del diritto. Il genitore è, dunque, responsabile del fatto illecito commesso dal figlio minore per non aver impartito l’educazione necessaria al fine di vivere correttamente al di fuori dell’ambiente familiare; per altro verso, diametralmente opposto, è responsabile per le proprie omissioni che tanto possono incidere sul futuro esser Persona di quel figlio. Sul tema si veda l’attenta ricostruzione di M. PARADISO, *Relazioni familiari e responsabilità civile*, in *Dir. succ. fam*, 2022, p. 521 ss.

⁷⁸ Corte europea diritti dell’uomo, Sez. I, 10.11.2022, n. 25426/20, in *Pluris*, sottolinea che “Nei giudizi sulla responsabilità genitoriale, i genitori devono essere sufficientemente coinvolti nel processo decisionale nel suo complesso per poter ritenere di aver avuto la necessaria tutela dei loro interessi e di aver avuto la piena possibilità di presentare il loro caso”.

⁷⁹ Del resto “La gravità dell’inadempimento (...) esclude ogni fiducia residuale del genitore”. Così Cass., Sez. I, Ordinanza, 12.07.2022, n. 22006, in *Pluris*.

Qualora il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità possono essere adottati i provvedimenti “convenienti” di cui agli artt. 333 c.c.

In entrambe le ipotesi il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratti o abusi del minore al fine di preservarlo da ulteriori traumi, scelta dolorosa ma a volte necessitata.

Tali provvedimenti ablativi sono assiologicamente avulsi da una logica sanzionatoria nei riguardi dei genitori e mirano alla “promozione dell’interesse del minore d’età in ogni situazione nella quale emerga un conflitto”⁸⁰.

In questa direzione non può sorprendere che in più di una occasione gli allontanamenti dalla famiglia di origine siano stati adottati con il fine specifico di proteggere il minore da un ambiente culturale di appartenenza non sano perché criminale⁸¹.

Finanche lo sviluppo neurologico del minore è condizionato dall’ambiente in cui vive: “Nell’essere umano la nascita biologica e la nascita psicologica non coincidono” e “Mentre la nascita biologica è un fatto ben preciso e osservabile, la nascita psicologica è frutto di un lento e complesso processo” di talché su di esso vi è il dovere di intervenire qualora l’apporto genitoriale si riveli inadeguato⁸².

Il richiamo al noto filone del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria mette in risalto lo stretto collegamento tra responsabilità dei genitori ed educazione: tutti i provvedimenti adottati, al di là della caratterizzazione del caso concreto, sono collegati dall’unico *file rouge* della necessità di rimediare all’inquinamento mafioso proprio del contesto

⁸⁰ P. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 375. In questa dimensione si comprende perché “il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poichè esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno”: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12.07.2022, n. 22006, *cit.*

⁸¹ Nei ragazzi di mafia vi è un *continuum* deviante e successivamente delinquenziale che perpetua logiche, credenze, modalità di vite antisociali e illegali. In tal senso R. DI BELLA, G. SURACE, *Il progetto liberi di scegliere*, Catanzaro, 2019, p. 84, ove si ricava che “l’irregolarità comportamentale del minore (spesso prodromica di condotte penalmente rilevanti), l’atteggiamento diseducativo e di indottrinamento collusivo dei genitori determinano un quadro di grave pregiudizio e di completa elusione delle finalità educative”.

⁸² Così G. CUCCI, *op. cit.*, p. 36.

familiare ove l'educazione all'illegalità è tratto distintivo del modello offerto al minore sin dalle prime fasi dello sviluppo della personalità⁸³.

La qualificazione dell'educazione nell'alveo dei diritti del figlio e non più soltanto dei doveri del genitore dovrebbe implicare una tutela in via sussidiaria da parte di tutte le articolazioni dello Stato⁸⁴ al fine di evitare ulteriori danni al sereno sviluppo del minore privo per la sua giovane età degli strumenti necessari per un equilibrato *discrimen* sulle scelte di vita da adottare per non perpetuare gli errori dei genitori⁸⁵.

In tale dimensione la decadenza dalla responsabilità genitoriale, lungi dal qualificarsi quale indebita e pregiudiziale ingerenza nella sfera familiare ad opera degli organi di giustizia, tende a garantire al minore "la possibilità di accedere ad una dimensione valoriale che gli offra una prospettiva diversa, un sogno di futuro che non debba soggiacere alle strettoie mortale dei clan"⁸⁶.

E' da condividere l'idea per cui "l'ampia discrezionalità dei genitori sui modelli educativi trova dei limiti esterni, obiettivi e superindividuali, non connessi direttamente all'individualità del minore, ma correlati al contesto sociale ed all'ossequio dei principi costituzionali il cui rispetto garantisce la sussistenza stessa di una società pacifica e ordinata"⁸⁷.

L'importanza del loro ruolo educativo, anche da questo angolo d'osservazione, ha un preciso senso se si considera che le problematiche minorili sono purtroppo spesso collegate alla storia delle famiglie in cui i minori sono inseriti e nelle quali la (non) cultura della sopraffazione è la

⁸³ Per diffusi riferimenti alla tematica si veda R. MARZULLO, *Educazione, famiglia, democrazia. Percorsi di legalità*, Roma, 2014, p. 145 ss.

⁸⁴ Non va taciuto che l'intervento estraneo all'interno della famiglia non può che essere incompleto ed insufficiente alla realizzazione dell'interesse del minore ove i genitori non possano o non sappiano adempiere spontaneamente ai propri compiti. Per P. PERLINGIERI, *OP. CIT.*, p. 377, è "E' indispensabile che l'interesse del minore d'età si realizzi non soltanto con l'intervento del giudice, ma soprattutto mediante istituzioni destinate a svolgere un'intensa attività di collaborazione e prevenzione che agevoli l'adempimento dei complessi compiti familiari e contribuisca a rimuovere gli ostacoli che, anche di fatto, impediscono l'attuazione di tale interesse (art. 3, comma 2, e 31, comma 1, cost.)."

⁸⁵ D'altronde "è agevole predire che il modello educativo proposto dagli stretti familiari - in cui i comportamenti sovversivi delle regole morali e civiche del vivere vengono per *facta concludentia* indicati come norma di vita e linea di condotta - rischia concretamente di compromettere lo sviluppo del minore, esponendolo a condotte devianti e a un futuro di sofferenza, in cui la carcerazione appare - nella migliore delle ipotesi - come un destino ineluttabile": Trib. Minorenni Reggio Calabria, 8 marzo 2016.

⁸⁶ R. MARZULLO, *op. cit.*, pp. 145-150.

⁸⁷ R. DI BELLA, G. SURACE, *op. cit.*, p. 54.

chiave di volta dei rapporti tra i genitori e il circostante mondo non solo familiare⁸⁸.

La capacità di ascoltare e di rispondere degli adulti. Scommesse sul futuro... con ritorno al passato fondante

Quali che siano le spirali della vita, genitori si resta per sempre⁸⁹.

Manca ancora un prototipo di genitore perfetto e forse neppure tra qualche decennio l'intelligenza artificiale potrà dispiegare le sue potenzialità in questo versante quanto mai sfuggente alla logica degli algoritmi a cagione della infinita gamma di sfumature che i fatti di sentimento possono sprigionare.

Comunque per ora non resta che accontentarsi della sperimentazione che con la bussola del buon senso e della buona volontà praticano ogni giorno i genitori moderni sempre più in crisi di identità, combattuti dalla tentazione di abbattere le distanze⁹⁰, non solo generazionali, a volte rinunciando alla doverosa funzione del proprio ruolo⁹¹.

All'ordine del giorno si registrano genitori che, non ancora adulti sino in fondo, tendono a scaricare sui terzi le proprie responsabilità alla ricerca del soggetto su cui meglio allocare le colpe (e gli eventuali danni) ma

⁸⁸ Non è un caso che spesso i minori processati per reati medio-gravi siano già conosciuti dallo stesso tribunale perché interessati da procedimenti civili per l'inadeguatezza dei genitori o per abusi e maltrattamenti subiti.

⁸⁹ G. CUCCI, *op. cit.*, p. 44, evidenzia che "A differenza dell'animale, che abbandona il cucciolo una volta divenuto autonomo, il genitore resta tale per sempre, e molte delle vicende, aspettative e ferite della primissima età faranno la loro comparsa nella fase adulta della vita. Che piaccia o meno, nel tempo successivo quelle esperienze dovranno essere riprese e rilette, messe a confronto con le emozioni suscitate e le ripercussioni che tutto ciò ha comportato negli anni successivi. È una conferma del paradosso formulato da Freud: «Il bambino è il padre dell'uomo»".

⁹⁰ Per M. PARADISO, *I rapporti personali*, *cit.*, p. 304, ai genitori compete l'attività di indirizzo, di sostegno, di protezione di figli che a fronte della insufficiente maturità comporta "il dovere dei genitori di sorvegliarne la formazione e di proteggerli nonché di armonizzare le diverse esigenze; rimane cioè una diversità di ruoli che impone la responsabilità di tenere ferme certe scelte, eventualmente anche contro la volontà del minore o le sue «aspirazioni»".

⁹¹ Del resto "Non è sano che si scambino i ruoli tra genitori e figli: ciò danneggia l'adeguato processo di maturazione che i bambini hanno bisogno di compiere e nega loro un amore capace di orientarli e che li aiuti a maturare": SANTO PADRE FRANCESCO BERGOGLIO, in https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/pa-pa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_it.pdf, p. 136.

perdendo di vista il vuoto educativo da colmare personalmente⁹².

Si avverte la necessità di una ri-educazione dei genitori ad essere tali senza commistioni di piani pericolose per la confusione delle rispettive posizioni mantenendo in chiaro un punto irrinunciabile: il fondamento della responsabilità genitoriale sta nel “*re-spondere* alle richieste ed esigenze del figlio che chiede di un qualcuno chiamato, e/o divenuto attraverso il diritto, genitore”⁹³.

E per *respondere* è necessario l’ascolto di chi ha qualcosa da chiedere: “il figlio è dono, con o senza accettazione espressa ma per fatti conclusivi, si risponde “per dono””⁹⁴.

L’ascolto e la risposta postulano l’esistenza (o l’ambizione) di un dialogo, indispensabile per la crescita reciproca⁹⁵.

La dottrina più attenta da tempo evidenzia che “Il rapporto educativo è correlazione, non soggezione di persone”⁹⁶.

In questa direzione sembra muoversi l’art. 315 bis, 3 comma, c.c., ai

⁹² Si pensi ai tre genitori canadesi che, dopo aver consentito ai propri figli di giocare oltre 7000 ore in due anni a *Fortnite*, hanno avviato una *class action* contro *Epic Games*, ritenuto responsabile di aver strutturato il videogioco in modo da creare una dipendenza paragonabile a quella generata dall’uso di cocaina (v. https://www.repubblica.it/esteri/2022/12/11/news/causa_fortnite_canada_dipendenza_videogiochi-378588630/). Appare emblematico anche il caso deciso da Tar Umbria, sez. I, sent., 24.02.2023, n. 90, in *Pluris*, che ha dichiarato legittima l’espulsione da scuola e la bocciatura di un minore, reo confesso di bullismo, respingendo la richiesta dei suoi genitori (nei riguardi del Ministero dell’istruzione e dell’istituto scolastico) volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali “conseguenti alla perdita dell’anno scolastico ed ai disagi psicologici ed esistenziali patiti dal minore”.

⁹³ A. GORASSINI, *Lo stato unico di genitore*, in *juscivile*, 2018, p. 825, per il quale “La responsabilità genitoriale, posizionata come *re-spondere* ad una richiesta del figlio, comprende in genesi come suo contenuto proprio, la scelta da parte del genitore chiamato, di quale sia l’educazione e/o l’istruzione da dare al figlio; scelta dovuta alla sua autorità innata per posizione nei fatti di vita. Il genitore, chiunque sia in fatto, non potendo il nato sopravvivere da solo, deve avere una qualche forma di autorità, anche se minimale (basti pensare financo a quella inevitabile di scegliere il cibo)”. *Ivi*, p. 827.

⁹⁴ A. GORASSINI, *op. ult. cit.*, p. 825.

⁹⁵ Per G. DI ROSA, *I termini giuridici della funzione educativa*, *cit.* p. 816, “è evidente che in primo luogo i genitori (tra di loro e con gli altri, i figli anzitutto) devono imparare a dialogare, senza prese di posizioni aprioristiche anche quando sono in discussione tematiche di interesse fondamentale, rispetto alle quali l’età del figlio consente e, anzi, implica la necessità di un tale modo di procedere; dialogare, infatti, non significa scendere a compromessi (nel senso deteriore del termine) ma difendere e sostenere, motivando, determinate scelte”.

⁹⁶ P. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 373.

sensi del quale “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.

Eppure ora che l’ascolto è normativamente previsto⁹⁷ appare quanto mai carente in famiglia dove il frenetico caos giornaliero si frapponesse spesso ad una sana riflessione sulla rotta da seguire.

Ma proprio la famiglia dovrebbe rappresentare l’ambito della socializzazione primaria “perché è il primo luogo in cui si impara a collocarsi di fronte all’altro, ad ascoltare, a condividere, a sopportare, a rispettare, ad aiutare, a convivere”⁹⁸.

Non vano sarebbe, in un ideale ritorno al futuro, rimettere in gioco l’ascolto da parte del minore dei propri genitori per come chi non più giovanissimo era abituato a fare⁹⁹.

A molti adulti rimbomberanno ancora le parole dei propri genitori che con poca indulgenza e molta autorevolezza pretendevano di essere ascoltati¹⁰⁰. Oggi si assiste invece a un processo di “genitorializzazione del figlio”, di sovrapposizione e appiattimento tra le generazioni, segnale inequivocabile di uno sgretolamento delle funzioni genitoriali¹⁰¹.

50

Sembrano molto lontani i tempi in cui si credeva che la famiglia fosse un’isola che il mare del diritto può lambire soltanto¹⁰².

Il mondo nel frattempo è cambiato e il diritto sembra che si sia adat-

⁹⁷ All’ascolto del minore e alle sue modalità sono dedicati i nuovi artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. introdotti dal recente D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, *cit.* (operante per i procedimenti instaurati dopo il 28.02.2023).

⁹⁸ SANTO PADRE FRANCESCO BERGOGLIO, *op. cit.*, p. 212, secondo cui “Il compito educativo deve suscitare il sentimento del mondo e della società come “ambiente familiare”, è un’educazione al saper “abitare”, oltre i limiti della propria casa”.

⁹⁹ Di un vero dovere di cooperazione del figlio che impone il dovere di lasciarsi educare, custodire e correggere parlava M. ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, vol. I, 5 ed., Torino, 1958, p. 432.

¹⁰⁰ Originariamente i doveri dei figli verso i genitori si riassumevano nella compendiosa espressione dell’art. 315 c.c. che pareva “tolto di peso dal comandamento del Decalogo, «onora il padre e la madre», prevedendo che i figli a qualunque età e finanche “oltre la vita del genitore” dovessero onorare e rispettare i genitori, dovere “affidato al sentimento della pietà filiale, ben più efficacemente che alle sanzioni giuridiche”. Così D. BARBERO, *op. cit.*, p. 592. Nei vari passaggi generazionali si è perso il dovere di onorare residuando solo quello di rispettare i genitori *ex art.* 315 bis, ult. comma, c.c.

¹⁰¹ In tal senso A. CUNTI, A. PRIORE, *op. cit.*, p. 58.

¹⁰² Il riferimento è alla nota metafora di A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Ann. Sen. Giur.*, Università di Catania, 1949, VIII, p. 57.

tato alla evoluzione (o involuzione?) culturale e sociale¹⁰³.

Si impone una riflessione sulla funzione educativa che dovrebbe forse ripartire da un nuovo modo di essere genitori o dal vecchio modo di essere genitori di cui abbiamo perso un po' memoria¹⁰⁴: viviamo collegati in una realtà virtuale sempre più scollata dalla famiglia, *habitat* naturale (un tempo) del buon padre di famiglia¹⁰⁵.

Alla sua scontata diligenza il legislatore del 1942 aveva pensato quale parametro di valutazione del comportamento umano seppur in sedi di giuridica rilevanza distanti da quelle proprie del diritto di famiglia¹⁰⁶.

Un legislatore prudente avrebbe oggi riscritto una simile previsione, magari in una logica più attenta alle questioni di genere?

Dubito che la diligenza del padre e della madre di famiglia verranno mai trasfuse in nuove norme giuridiche ma a chi avrà avuto la pazienza di leggere sin qui rivolgo la domanda, restando nella certezza che anche nel metaverso i genitori dovranno riappropriarsi di ruoli persi per strada ma indispensabili per la costante crescita non solo dei propri figli ma della società intera di cui continueremo sempre a far parte al di là delle sovrastrutture umane.

¹⁰³ I genitori invocano aiuti esterni per far riemergere le proprie capacità e per essere rieducati ad essere genitori capaci di educare i propri figli in un susseguirsi di paradossi. Valga il richiamo al coordinatore genitoriale, professionista con competenze nella gestione dei conflitti familiari e nella comprensione delle dinamiche evolutive, chiamato ad affiancare i genitori nell'assunzione delle scelte fondamentali che riguardano il minore. Sul tema da ultimo F. DANOVÌ, *La coordinazione genitoriale nella crisi della famiglia: stato dell'arte e prospettive future*, in *Dir. fam. pers.*, 2022, p. 1023 ss. La figura del coordinatore genitoriale sembra aver trovato legittimazione nel nuovo art. 473-bis.26 c.p.c.: "Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli".

¹⁰⁴ Non si può che condividere l'idea per cui "La riflessività genitoriale (..) si incentra sul proprio ruolo di educatori e, ancor prima, di adulti responsabili, essendo l'essere genitori una declinazione generativa del proprio essere adulti": A. CUNTI, A. PRIORE, *op. cit.*, p. 52.

¹⁰⁵ In realtà per come evidenziato dal SANTO PADRE FRANCESCO BERGOGLIO, *op. cit.*, p. 136, si è passati da un eccesso all'altro, dall'autoritarismo paterno (che in termini giuridici era trasfuso nella patria potestà) alla "società senza padri" della cultura occidentale.

¹⁰⁶ A titolo esemplificativo si vedano gli artt. 382 c.c., 703 c.c., 1176 c.c., 1148 c.c., 2167 c.c. Della buona madre di famiglia il codice ha sempre taciuto adagiandosi su retaggi patriarcali che forse, al di là dei proclami, stentano ancor oggi ad esser pienamente superati.

Abstract

Il lavoro parte dall'osservazione delle tappe che hanno condotto al superamento della tendenziale soggezione dei figli alla potestà dei genitori con la conseguente introduzione della responsabilità genitoriale, fondata sulla capacità di ascoltare e di *rispondere* alle esigenze del minore. L'attenzione si focalizza sulla centralità del dovere degli adulti di essere educatori "responsabili" in un tempo di trasformazioni delle relazioni intersoggettive e della stessa famiglia chiamata a nuove sfide per il benessere e la pace dell'intera società.

Parole chiave: figli, genitori, responsabilità, educazione, ascolto.

Abstract

The work starts from the observation of the stages that led to the overcoming of the tendency to subject children to parental authority with the consequent introduction of parental responsibility, based on the ability to listen and respond to the child's needs. The focus is on the centrality of the duty of adults to be "responsible" educators in a time of transformations of inter-subjective relations and of the family itself called to new challenges for the well-being and peace of the whole society.

Keywords: children, parents, responsibility, education, listening.

L'Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, ISESP, costituito a Reggio Calabria nel 1971, ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura politica con specifico riguardo alla zona meridionale e alla regione calabrese e nella prospettiva dell'integrazione europea.

Una delle attività dell'Istituto è la gestione del "Centro di documentazione europea", CDE, depositario ufficiale degli atti e delle pubblicazioni istituzionali dell'Unione europea, di cui questa rivista è emanazione.

SUDEUROPA, dunque, fa parte delle pubblicazioni della rete dei CDE della Commissione Europea e viene realizzata anche con la collaborazione scientifica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell'Università di Padova, dell'Università Bocconi di Milano, dell'Università LUISS di Roma e dell'Università La Sapienza di Roma.

Questo fascicolo

Il secondo fascicolo del 2022 si presenta denso di tematiche. La Rubrica "Diritti umani, oggi" presenta una dimensione poco analizzata nella riflessione sull'ambiente, quella religiosa mentre per "Economie, politiche e società" ad essere discussa è la genitorialità nel momento in cui è lo stesso concetto che chiede nuove qualificazioni o conferme non solo sul fronte pedagogico. La Rubrica "Lo scacchiere del Mediterraneo nel Medio Oriente" ritorna col format delle tre domane su... destinate a Brexit, Mediterraneo e conflitto russo-ucraino. La Rubrica "Diritto, religioni e culture"

presenta due saggi, uno sull'integrazione della comunità copta, l'altro un commento ad una recente sentenza della Corte di Strasburgo su libertà religiosa e educazione della prole.

Anche la Rubrica "Normativa e prassi internazionale" presenta due contributi: il primo il testo, con commento introduttivo, della risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'aggressione dell'Ukraina; il secondo sulla platform economy.

Chiude il fascicolo un saggio nella corrente Law and Humanities che discute due opere della scrittrice argentina Belén López Peiró.

 **LARUFFA
EDITORE**

Reggio Calabria 2018
ISSN 2532-0297